

BOZZA DI STATUTO ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO

TITOLO I – PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS), E.T.S. (Ente del terzo settore).

Gli Associati fondatori sono gli organismi promotori della candidatura dei singoli paesaggi al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui all'art. 4 del D.M. Mipaaf 19 novembre 2012, n. 17070 (d'ora in poi: Registro), che hanno conseguito l'iscrizione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, nonché di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente.

L'Associazione opera per il riconoscimento della personalità giuridica.

L'Associazione adotta un proprio logo e ne consente l'utilizzo ai soci ordinari su loro richiesta, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento d'uso che verrà adottato dall'Assemblea dei Soci. Il Coordinamento Nazionale può altresì consentire l'utilizzo del logo anche a soggetti diversi dai soci ordinari, previa richiesta formale da parte di un socio ordinario, sostenitore od onorario, alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo regolamento d'uso.

L'Associazione adotta ogni iniziativa a tutela della legittimità dell'utilizzo del proprio logo.

Art. 2 Finalità e durata

L'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:

- Promuovere la conoscenza dei paesaggi rurali di interesse storico (PRIS), delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali (PACT) e della loro importanza culturale
- Realizzare iniziative per la promozione turistica dei PRIS
- Promuovere iniziative di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari realizzate nei PRIS
- Favorire l'attuazione di politiche di supporto all'attività dei coltivatori che concorrono alla conservazione dei PRIS e delle PACT in collaborazione con il Mipaaf e le Regioni

- Facilitare l'accesso degli agricoltori ai fondi stanziati dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) attraverso la diffusione di informazioni e scambi tra i siti e con il Mipaaf e le Regioni
- Promuovere una semplificazione delle procedure burocratiche a carico degli agricoltori nei PRIS
- Promuovere lo scambio di conoscenze relative ai risultati conseguiti a livello locale dalle iniziative indicate ai punti precedenti
- Promuovere iniziative e progetti volti alla tutela, valorizzazione, ripristino e restauro dei paesaggi storici
- Fornire supporto tecnico e assistenza agli enti promotori dei paesaggi storici ed agli enti locali per la migliore conoscenza e valorizzazione degli stessi e l'elaborazione di progetti e programmi di intervento e valorizzazione
- Promuovere azioni di sensibilizzazione presso gli Enti territoriali superiori
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

A norma dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., nel perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

L'Associazione esercita le proprie attività in via prevalente tramite prestazioni dei propri aderenti o di persone indicate dagli organismi Associati, che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.

Art. 3 Sede sociale

L'Associazione ha la propria sede legale in Arezzo, presso lo Studio Commerciale Fiore in via Vezzosi 15, CAP 52100 e la propria sede operativa in Firenze, presso il Laboratorio per il Paesaggio ed i Beni Culturali (CultLab) dell'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), in via di San Bonaventura 13, CAP 50145.

Con delibera del Coordinamento Nazionale la sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo dello stesso comune senza che ciò comporti modifica statutaria.

Con delibera del Coordinamento Nazionale possono altresì essere istituite o chiuse sedi secondarie della Associazione.

Art. 4 Soci ordinari, sostenitori e onorari

I Soci della Associazione si classificano in Ordinari, Sostenitori e Onorari.

Sono Soci Ordinari gli Associati fondatori e gli altri organismi promotori della candidatura di Paesaggi ammessi nel Registro che aderiscono successivamente alla Associazione.

Ogni organismo promotore partecipa alla vita Associativa per il tramite di un rappresentante delegato dagli enti proponenti la candidatura al Registro.

Sono Soci Sostenitori i soggetti proponenti delle schede di candidatura già ritenute idonee dal Mipaaf, nonché le persone fisiche, i GAL, i parchi, le riserve naturali, i comuni e gli altri enti locali, le associazioni anche di categoria e professionali, le Strade dell'olio, del vino e dei sapori, le banche, le fondazioni, le università, le società, le imprese individuali, e tutti gli altri organismi che comunque perseguono finalità coerenti e compatibili con quelle della Associazione e che presentano formale richiesta di adesione alla Associazione.

Sono Soci Onorari le persone che risultano aver esercitato una benemerita attività a favore della valorizzazione e promozione dei paesaggi rurali di interesse storico, nonché le persone che nella vita professionale si sono distinte per il possesso di riconosciute competenze e conoscenze scientifiche nell'ambito paesaggistico e che presentano formale richiesta di adesione alla Associazione.

Lo status di Socio Ordinario, Sostenitore od Onorario si acquisisce con la accettazione della domanda di adesione da parte del Coordinamento Nazionale e, laddove dovuto, con il successivo versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'entità della quota annuale viene stabilita annualmente dalla Assemblea dei Soci, rispettivamente per i Soci ordinari e per i Soci Sostenitori. I Soci Onorari sono esenti dalla contribuzione.

Lo status di Socio Ordinario, Sostenitore od Onorario si perde per esclusione o per recesso.

Gli Associati sono esclusi quando perdono i requisiti di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni degli organi Associativi, ovvero quando, in qualunque modo, arrecano danni morali o materiali rilevanti alla Associazione, compromettendone il buon nome e la funzionalità.

L'esclusione viene deliberata dalla Assemblea in seduta straordinaria. Non è ammesso al voto l'associato oggetto della procedura di esclusione.

Gli Associati che intendono recedere sono tenuti a comunicare la loro decisione entro il 30 settembre di ogni anno.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale anche dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità in modo personale, gratuito e senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, debitamente documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla Assemblea dei Soci: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito presso l'Associazione.

TITOLO II – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 5 Organi

Organi della Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Coordinamento Nazionale
- Il Revisore Unico

L'Assemblea dei Soci e il Coordinamento Nazionale di norma si riuniscono presso la sede sociale. Per esigenze particolari possono essere convocati, in base al principio di rotazione, anche presso sedi diverse da quella sociale, ovvero con modalità telematica.

Le riunioni convocate e svolte con modalità telematica sono valide a tutti gli effetti, purché vengano registrate.

L'Associazione adotta il principio della gratuità delle cariche sociali.

Ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

Art. 6 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente. Essa si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, o tutte le volte in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dal Coordinamento Nazionale, o sia richiesta da almeno il dieci per cento dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Soci Sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente e i Soci Onorari.

L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente dell'Associazione a ciascun socio con posta elettronica certificata, raccomandata AR, o mezzi simili almeno 15 giorni prima della adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal membro anziano del Coordinamento Nazionale.

Le deliberazioni di carattere ordinario dell'Assemblea riguardano, senza che l'elenco debba considerarsi esaustivo:

- Elezione dei membri del Coordinamento Nazionale e, con votazione distinta, del Presidente della Associazione, da individuarsi tra i rappresentanti componenti l'Assemblea;
- Nomina del Revisore Unico;
- Approvazione del Bilancio Consuntivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e di quello Preventivo, entro il 31 dicembre antecedente all'esercizio di riferimento;
- Approvazione della quota associativa annuale;
- Approvazione del programma di norma triennale delle attività;
- Approvazione di appositi Regolamenti di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio;
- Approvazione del logo della Associazione;
- Approvazione dei limiti e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese spettanti al Presidente, ai componenti del Coordinamento Nazionale, al Revisore Unico e ai componenti di eventuali altri organi Associativi, nonché di quelli spettanti ai volontari;
- Discussione e deliberazione su ogni altro tema che possa assumere rilievo per l'Associazione, di cui il Coordinamento Nazionale voglia rendere partecipe l'Assemblea e che non rientri nelle attribuzioni specifiche degli altri organi sociali.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di carattere straordinario riguardano:

- Deliberazione di esclusione degli Associati;
- Approvazione di eventuali contributi straordinari da parte dei Soci Ordinari e Sostenitori;
- Deliberazione della revoca del Revisore Unico;

- Approvazione, su proposta del Coordinamento Nazionale, della istituzione di eventuali Coordinamenti Regionali;
- Approvazione delle modifiche dello Statuto;
- Approvazione dello scioglimento o liquidazione della Associazione e della devoluzione del patrimonio ad organismi od enti aventi le medesime finalità.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Assemblea non hanno diritto di voto.

Il verbale di ogni Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, viene comunicato a tutti i soci in forme telematiche e digitali tali da garantirne la effettiva conoscenza.

Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto. In caso di impossibilità a partecipare alla Assemblea, i Soci possono rilasciare delega di voto ad altro Socio. Ciascun Socio può essere portatore di non più di due deleghe, che vanno formalmente dimesse al Presidente prima della apertura della Assemblea. La delega viene rilasciata dal rappresentante delegato del Paesaggio interessato, previa condivisione interna secondo le forme e modalità adottate da ciascun Organismo proponente.

Art. 7 Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale dura in carica 3 (tre) anni ed è così composto:

- Il Presidente della Associazione che lo presiede;
- Dieci membri, rappresentativi delle macro aree nord, centro, sud e isole, per quanto possibile in proporzione del numero di paesaggi iscritti, nonché delle principali tipologie di essi.

I perimetri delle macro aree, le modalità di candidatura e di elezione, i criteri di rappresentatività sono adottati dalla Assemblea dei Soci all'atto della elezione del Coordinamento Nazionale.

Alle riunioni del Coordinamento Nazionale partecipano, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i rappresentanti dei Paesaggi iscritti, non rappresentati nel

Coordinamento Nazionale, qualora venga ritenuto necessario per la rilevanza del tema all'Ordine del Giorno.

Le Deliberazioni del Coordinamento Nazionale riguardano, senza che l'elenco debba ritenersi esaustivo:

- Proposta alla Assemblea degli indirizzi programmatici generali, del programma di norma triennale delle attività della Associazione, nonché del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo;
- Promozione e attuazione di tutte le iniziative necessarie all'efficace perseguimento degli scopi sociali, nell'ambito dei mandati Assembleari;
- Proposta alla Assemblea dell'importo della quota associativa annuale dovuta dai Soci Ordinari e Sostenitori.
- Proposta alla Assemblea dei limiti e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese spettanti al Presidente, ai componenti del Coordinamento Nazionale, al Revisore Unico e ai componenti di eventuali altri organi Associativi, nonché di quelli spettanti ai volontari;
- Eventuale istituzione di un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico – scientifico agli organi della Associazione per la definizione delle linee strategiche e delle iniziative preordinate alla attuazione del Programma delle attività, la cui funzione e composizione è disciplinata con Regolamento di attuazione;
- Eventuale istituzione, su proposta dei singoli paesaggi, di Coordinamenti Regionali degli Associati, con funzioni di raccordo tra i Paesaggi iscritti al Registro rientranti nel perimetro regionale e funzioni consultive nelle materie di rilevanza regionale, la cui funzione e composizione è disciplinata con Regolamento di attuazione.
- Eventuale individuazione, anche tra i propri membri, di un Tesoriere e di un Responsabile amministrativo, o Direttore;
- Eventuale istituzione di una Segreteria amministrativa o di eventuali altri organismi esecutivi;
- Adozione delle deliberazioni concernenti la corretta gestione delle disponibilità di cassa;
- Approvazione delle eventuali convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche amministrazioni;
- Discussione e approvazione di tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi della Associazione che non rientrino tra le attribuzioni specifiche dell'Assemblea.

Il Coordinamento si riunisce ogni volta in cui ne venga ravvisata la necessità con avviso di convocazione inviato dal Presidente con posta elettronica certificata, raccomandata AR o mezzi simili diretti a ciascun membro. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede, modalità, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'Ordine del giorno.

Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei componenti del Coordinamento Nazionale, l'Assemblea dei Soci provvede alla sua surrogata in occasione della prima adunanza utile, individuandolo secondo il medesimo criterio adottato per l'elezione del membro surrogato. Il nuovo membro del Coordinamento in tal modo eletto resta in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Le riunioni del Coordinamento sono presiedute dal Presidente della Associazione e in caso di assenza dal membro anziano dell'organismo.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Riveste la qualifica di membro anziano il componente del Coordinamento che vanta la maggiore anzianità nel ruolo e, nel caso di parità della stessa, il componente del Coordinamento che vanta la maggiore anzianità anagrafica.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti e in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

La proposta all'Assemblea di elezione dei membri del Coordinamento in occasione della prima elezione viene formulata dal Comitato promotore della Associazione e in occasione delle successive dal Coordinamento in scadenza.

Art. 8 Presidente

Il Presidente viene nominato con il Coordinamento Nazionale, decade insieme ad esso e può essere riconfermato.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente, inoltre:

- Può conferire deleghe su specifiche materie, (anche in relazione a competenze di interesse di singole macroaree geografiche), ai componenti del Coordinamento Nazionale;
- Promuove l'Associazione nelle pubbliche relazioni con gli enti, gli organi politici, le pubbliche amministrazioni, gli organismi pubblici e privati con i quali risulti opportuno o necessario collaborare per il perseguimento degli scopi della Associazione;
- Convoca e presiede il Coordinamento Nazionale e l'Assemblea dei Soci;
- Nomina avvocati, da corso ad azioni giudiziali a tutela degli interessi della Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal membro anziano del Coordinamento Nazionale.

Art. 9 Revisore Unico

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Coordinamento Nazionale, dura in carica per lo stesso periodo del Coordinamento e può essere rinnovato per un massimo di tre mandati. Deve essere scelto tra persone che non rivestano ruoli all'interno della Associazione e deve essere iscritto nel relativo registro.

Il Revisore Unico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza periodica di cassa e di predisporre la relazione annuale al Bilancio Consuntivo e al Bilancio di Previsione da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Coordinamento Nazionale senza diritto di voto, se invitato dal Presidente.

Al Revisore può essere accordata con deliberazione della Assemblea una indennità di carica.

Art. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 2397, comma 2, c.c. il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art.11 Quote sociali e altri contributi

Tutti i Soci Ordinari e Sostenitori hanno l'obbligo di versare alla Associazione una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Coordinamento Nazionale. Nella determinazione della quota annuale dovuta dai Soci Ordinari l'Assemblea può differenziare il suo ammontare in base al numero di enti che compongono l'organismo promotore e alla estensione territoriale del Paesaggio.

In fase di costituzione della Associazione, per il primo anno la quota è stabilita forfetariamente in euro 1.000,00 per ogni socio ordinario e in euro 500,00 per ogni socio sostenitore, da versarsi entro la data di costituzione della Associazione.

Nella fase a regime le quote devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. Le quote di ammissione devono essere versate entro e non oltre i 60 giorni dalla data ufficiale di ammissione all'Associazione.

L'Associazione può ricevere, per le proprie attività, donazioni, erogazioni, contributi da soggetti terzi, pubblici e privati, nonché da parte degli stessi Associati.

Le quote di partecipazione e gli altri contributi ricevuti costituiscono il fondo della Associazione, che è gestito dal Coordinamento Nazionale. Il gettito delle quote sociali e degli altri contributi viene accreditato su uno o più conti correnti bancari da cui vengono prelevate le somme necessarie per la gestione e il funzionamento della Associazione.

In presenza di ragioni di prioritaria rilevanza per gli interessi della Associazione, e previa deliberazione della Assemblea dei Soci, possono essere richiesti contributi straordinari.

Art. 12 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è predisposto e presentato alla Assemblea dei Soci dal Coordinamento Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'esercizio di riferimento.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Coordinamento Nazionale redige e presenta all'Assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo.

Art. 13 Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Art. 14 I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Coordinamento Nazionale, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 17 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Art. 18 Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. sono deliberate dal Coordinamento Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117ce s.m.i.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 20 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a il libro degli Associati o aderenti;
- b il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Coordinamento Nazionale. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata all'organo competente che deve essere evasa entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso al Coordinamento Nazionale entro 30 giorni.

Il Coordinamento Nazionale deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 21 Responsabilità ed assicurazione degli Associati

Le persone che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

Art. 22 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

In caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 23 Collegio arbitrale

I singoli soci, all'atto della adesione si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria per eventuali controversie con l'Associazione, ma a deferirle a un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Coordinamento Nazionale, uno dal Socio e uno con funzione di Presidente nominato di comune accordo dai due arbitri.

Il Collegio arbitrale decide previa audizione degli interessati, in qualità di arbitro pro bono et aequo, con giudizio inappellabile e senza formalità di sorta. Sono escluse dalla competenza del Collegio arbitrale le controversie legate al pagamento della quota associativa.

Art. 24 Esclusione e Recesso

I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa che rifiutino di ottemperare alla intimazione di pagamento da parte del Presidente sono oggetto di proposta di esclusione con deliberazione del Coordinamento Nazionale, e comunque sono esclusi dalle iniziative dell'Associazione fino alla regolarizzazione dei pagamenti. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

In caso di esclusione per mancato pagamento della quota annuale, e solo per una volta, il Socio può essere riammesso, dietro richiesta espressa entro il 15 febbraio dell'anno successivo, previo pagamento della quota dell'anno precedente con un contributo straordinario determinato dal Regolamento interno quale concorso alle spese di riattivazione della posizione.

I Soci possono recedere dall'Associazione esprimendo tale volontà attraverso opportuna comunicazione con posta elettronica certificata. Il recesso deve essere approvato entro il 30 settembre e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso e resta comunque obbligato al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 25 Rinvio

Per la disciplina di ciò che non è previsto nel presente Statuto e nei regolamenti, si rinvia, per quanto compatibili, alle norme del Codice Civile. Lo Statuto è valutato secondo le

regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.